

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)



Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it



GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE E
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 29/01/1993
Modificato con Delibera di C.C. n. 4 del 17/03/2016

CAPITOLO I

Concessione dell'acqua

Art.1

La concessione e la distribuzione dell'acqua sono riservate esclusivamente al Comune che vi provvede secondo le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

Art.2

L'acqua è destinata a scopi potabili e di igiene e, compatibilmente con gli scopi suindicati ad altri usi.

Art.3

Il Comune può motivatamente non accogliere la richiesta di concessione per circostanze eccezionali o per speciali condizioni di erogazione, o di servizio, o per difficoltà tecniche. Le concessioni comunque accordate sono in ogni tempo revocabili; qualora si verificassero in corso di concessione condizioni eccezionali, di erogazione o di servizio, o difficoltà tecniche, o altri gravi motivi, il Sindaco può revocare o sospendere la concessione, o rifiutarne il rinnovo, qualunque sia l'uso per cui l'acqua venne concessa senza che il concessionario possa avere alcunché' a pretendere a qualsiasi titolo.

Art.4

Sono escluse di norma concessioni con derivazioni dal canale principale, dalle diramazioni destinate all'alimentazione dei serbatoi e delle condotte suburbane, tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche il Comune ha facoltà di accordare concessioni di tal genere sotto l'osservanza di speciali condizioni che ritenga di prescrivere.

Art .5

Le concessioni si distinguono in:

- a) concessioni ordinarie,
- b) concessioni provvisorie,
- c) concessioni facoltative.

Art .6

Le concessioni ordinarie di acqua sono, di regola, a deflusso libero, misurato da apposito apparecchio di misura.

Art .7

Le concessioni sono accordate ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari di immobili e, con consenso di essi, agli affittuari purchè l'affitto risulti da dichiarazione del proprietario dell'appartamento o immobile.

Qualora il proprietario rifiuti il consenso all'inquilino che lo richieda, l'interessato dovrà provocare, nei modi di legge, i provvedimenti del caso da emettersi dalle competenti autorità giudiziaria o amministrativa.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 Dicembre dello stesso anno. Salvo che non si tratti di inquilini per i quali la durata della concessione è pari a quella del contratto di locazione.

Art .8

Le concessioni possono avere inizio in qualsiasi giorno, stabilendosi la scadenza al 31 Dicembre del secondo e del terzo anno successivo a quello di inizio a seconda che la concessione decorra dal primo o dal secondo semestre dell'anno,

Art. 9

Il contratto giunto a scadenza si intenderà tacitamente prorogato di un anno, e così di seguito, salvo disdetta da presentare almeno un mese prima della scadenza da una delle due parti.

Art. 10

Qualora durante la concessione il Comune modifichi le proprie tariffe, ovvero adotti nuove o diverse disposizioni regolamentari, esse sono di diritto applicabili al concessionario senza che egli possa opporre rifiuti, o nuove eccezioni o pretese di alcun genere.

In tali casi è riservata all'utente la sola facoltà di chiedere la risoluzione della concessione.

Art. 11

Il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per temporanee interruzioni della erogazione, per diminuzione di pressione nelle condutture e per i possibili inconvenienti dipendenti dalle cause anzidette.

Quando la durata dell'interruzione del servizio, provocata dagli inconvenienti anzidetti, supera i 30 giorni consecutivi, l'Ente sarà tenuto al rimborso, in favore dell'utente che ne faccia richiesta entro 10 giorni dall'interruzione, dell'importo corrispondente alla sola quantità d'acqua convenuta e non goduta.

In ogni caso il concessionario non può pretendere le risoluzioni del contratto o avanzare pretese di alcun genere, ne è dispensato dal pagamento dei canoni nelle rispettive scadenze.

Art.12

Gli impegni. del Comune circa i quantitativi minimi giornalieri di abbonamento per gli impianti a contatore, si riferiscono alle quantità accertabili immediatamente in corrispondenza dell'apparecchio di misura.

Art. 13

Il concessionario ha l'obbligo di dare immediato avviso al più vicino ufficio dell'Ente, di qualunque guasto o difetto delle condutture e degli apparecchi dell'Ente, nonché di eventuali fughe d'acqua, di interruzioni di deflusso e comunque di qualsiasi irregolarità o inconveniente nella erogazione, occorrendo l'Ente provvederà alle riparazioni ed agli altri interventi del caso addebitando al concessionario le spese, se e nella misura in cui siano poste a suo carico dal presente regolamento o dalla concessione

L'Ente ha diritto di chiudere la presa stradale e di revocare o sospendere la concessione qualora l'utente non ottemperi all'obbligo sopramenzionato.

Art. 14

Le concessioni si estinguono di diritto

a) per fallimento del concessionario,

- b) per comprovata cessazione di industria o di esercizio,
- c) per distruzione, o demolizione o per inabitabilità dell'immobile dichiarata dalla competente autorità

Nell'ipotesi di fallimento del concessionario, la titolarità della concessione stessa si trasferisce automaticamente in capo al curatore del fallimento Restano salvi i diritti dell'Ente per il realizzo di canoni insoluti e di ogni altro credito.

Art .15

E' oggetto di singola concessione la fornitura di acqua destinata a un immobile sul quale il concessionario abbia titolo, purchè l'acqua venga utilizzata per un unico medesimo uso.

Nel caso di un edificio con più appartamenti e con più accessi da pubbliche strade, le concessioni devono essere tante, quante sono le parti o le porzioni che costituiscono unità strutturali e funzionali caratterizzate da ogni singolo accesso.

E' comunque vietato di collegare tra di loro reti interne alimentate da impianti distinti.

Quando la concessione venga richiesta solo per parti di edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti occorre il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto In caso di rifiuto del consenso, si applica la norma di cui all'art 7.

Art. 16

La domanda di concessione di acqua, compilata e firmata dal concessionario su apposito modulo fornito dal Comune, deve essere corredata dei documenti in esso indicati nonché della ricevuta di eseguito versamento delle somme dovute per diritti e spese generali.

Art. 17

Tutte le spese, diritti e oneri a carico dell'utente sono regolati da apposita tariffa approvata dal Consiglio Comunale e riveduta quando lo stesso lo ritenga opportuno.

Art. 18

L'utente a qualsiasi titolo e causa risponde civilmente verso il Comune, senza pregiudizio dell'immediata chiusura della presa stradale e della revoca detta concessione, per le manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso, o per destinazione dell'acqua ad usi diversi da quello per cui fu concessa, nonché di arbitrarie derivazioni, ancorchè fatte dopo l'apparecchio misuratore.

Egli può solo estendere l'impianto interno entro i confini della sua proprietà nei limiti di cui all'art 15, purché dopo l'apparecchio misuratore e purchè l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

Art.19

La revoca della concessione nel caso previsto dal precedente articolo e in tutti gli altri casi contemplati nel presente Regolamento nei quali sia pronunciata per fatto dell'utente, non esime quest'ultimo dal pagamento dei canoni fino alla scadenza della concessione, i quali, anzi, debbono essere pagati in un'unica soluzione, a titolo di penale, indipendentemente dal risarcimento di eventuali danni, salvi ogni altro diritto e ragione del Comune.

Allorquando per morosità dell'utente l'Ente abbia sospeso la erogazione dell'acqua e tale sospensione duri oltre un mese senza che sia stata estinta la morosità, la concessione si intende revocata in tronco e il Comune, oltre al credito maturato e ogni altra passività, ha

diritto di riscuotere immediatamente in un'unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo dei canoni 'a scadere fino al termine della concessione.

Concessioni provvisorie

Art. 20

Sono concessioni provvisorie quelle che riguardano l'erogazione di acqua per approvvigionare

a) installazioni non permanenti su suolo pubblico o privato (cantieri di costruzione, esercizi pubblici provvisori, ecc.

b) condizioni caso per caso stabilite dal Comune.

La somministrazione di acqua per uso cantiere e agli edifici pubblici provvisori è subordinata alla dimostrazione da parte dell'utente di aver ottenuto la licenza di costruzione.

A richiesta, possono essere concessi prelievi di acqua occasionali o isolati, per rifornire località che ne siano sprovviste.

Art. 21

Il Comune può motivatamente non accogliere la richiesta, di concessione.

Art. 22

Le concessioni provvisorie hanno carattere temporaneo e possono essere accordate per la durata di un anno o frazione di anno, in ogni caso la loro durata massima contrattuale non può essere superiore ad un anno, e non sono tacitamente rinnovabili, salvo stipulazione di un nuovo contratto di volta in volta alla scadenza.

Art. 23

La domanda per prelievo occasionale o isolato deve essere corredata dall'eseguito versamento dei diritti di allacciamento ad uso industriale e dell'importo dell'impegnativo richiesto.

La fornitura è misurata con contatore.

Concessioni facoltative

Art. 24

Sono concessioni facoltative quelle accordate a privati o enti, riguardanti la erogazione di acqua a ville, case di campagna, industrie, scuole rurali, stazioni di servizio, ecc., il cui impianto sia in derivazione da condotte non facenti parte della rete da distribuzione urbana.

Art. 25

La facoltà del Comune di prescrivere di volta in volta speciali disposizioni e modalità nonché di porre limitazioni, garanzie e nuove condizioni, caso per caso, può essere esercitata in qualsiasi momento e cioè tanto nell'accordare la concessione e il rinnovo, quanto durante il decorso del termine contrattuale.

Art.26

Per quanto non diversamente prescritto in questo, capitolo si osservano le norme del presente Regolamento.

CAPITOLO II

USI DELL'ACQUA I - USO DOMESTICO

Art. 27

L'uso domestico riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni o insediamenti abitativi o comunità che non esercitano attività commerciale o comunque aventi fine di lucro.

Il minimo impegnativo per appartamento o immobile nelle concessioni per uso domestico non può essere inferiore 200 (duecento) litri giornalieri e previsti dalle apposite tariffe deliberate dal Consiglio Comunale nel caso di stabili condominiali, ogni condominio possiede impianto di derivazione e contatore autonomi con relativo contratto individuale.

Art. 28

Il prezzo dell'acqua concessa per uso domestico è regolato nell'apposita tariffa.

II - USI INDUSTRIALI - COMMERCIALI

Art. 29

Gli usi industriali riguardano l'erogazione di acqua ad opifici o a locali in cui si svolga un'attività produttiva di beni o di servizi.

Gli usi commerciali riguardano l'erogazione di acqua e locali in cui si svolga un'attività di intermediazione e di scambio di beni e merci dai produttori ai consumatori.

Art. 30

Il minimo impegnativo per uso industriale è di 1000 (mille) litri giornalieri, per l'uso commerciale è fissato in 200 (duecento) litri giornalieri e previsti dalle relative tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 31

Il prezzo dell'acqua concessa per gli usi industriali e commerciale è regolato nelle apposite tariffe.

III - USI PUBBLICI

Art.32

E' permesso di attingere acqua dalle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso domestico.

E' pertanto vietato ogni altro prelevamento, in notevole quantità destinato ad altri usi e segnatamente a scopo di distribuzione a terzi con fine di lucro.

IV - ALTRI USI

Art. 33

Per ogni altro uso non contemplato dal Regolamento, l'acqua può essere concessa dal Comune nei limiti, con le modalità e condizioni da determinarsi caso per caso.

CAPITOLO III IMPEGNATIVO - INTESTAZIONE DELL'UTENZA - VOLTURE

Art. 34

Il quantitativo impegnato, che deve essere in ogni caso pagato anche se non consumato, non può essere ridotto per fatto o richiesta dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi volta per volta dal Comune.

L'impegnativo per uso domestico e commerciale è annuo per gli altri usi è giornaliero.

Art 35

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile o di locazione e comunque per qualsiasi modifica o mutamento che intervenga in corso di concessione, tanto l'utente cessante quanto il subentrante devono fare immediata denuncia al Comune, chiedendo che sia effettuato la corrispondente voltura. Il trapasso ha effetto dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui è stata fatta la domanda se presentata entro il 31 agosto.

Limitatamente al caso di decesso dell'utente intestatario, l'ufficio tributi anche dietro comunicazioni dell'Ufficio Anagrafe effettua la voltura al coniuge superstite, non legalmente separato, se esiste, attivando l'interessato a produrre all'Ente denuncia di voltura in carta semplice.

In tutti gli altri casi è stipulato regolare contratto con conseguente voltura, ai sensi del 10 comma del presente articolo.

In caso di mancata denuncia o nel caso che il subentrante non sottoscriva in proprio nome il prescritto atto di sottomissione, l'Ente procede senz'altro alla chiusura dell'impianto con sospensione dell'erogazione dell'acqua e quindi alla rimozione dell'impianto medesimo qualora, trascorsi trenta giorni dal dì della chiusura, non sia intervenuta la regolarizzazione del rapporto di utenza, restando a carico del vecchio utente ogni responsabilità consequenziale con obbligo del pagamento dei canoni e di quant'altro dovuto fino al termine della concessione.

Art. 36

Non può essere accordato dall'Ente il trapasso di una concessione dal precedente al nuovo utente, come pure è negata ogni nuova concessione quando il precedente utente abbia lasciato, un debito verso l'Ente per canoni o consumi insoluti o per qualsiasi altra natura inerente la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto di utenza, se il nuovo richiedente, tranne che non si tratti del curatore fallimentare, o di interventore autorizzato dal giudice delegato al fallimento, non si assuma in proprio l'obbligo di soddisfare le ragioni creditorie dell'Ente estinguendo ogni passività per l'intero ammontare.

La presente disposizione si applica in ogni caso anche se l'immobile cui attiene la concessione sia stato trasferito per esecuzione coattiva e per vendita fallimentare.

Art. 37

Qualora a richiesta dell'utente, o per fatto provocato dallo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento a versare un diritto fisso, nella misura contemplata in tariffa.

CAPITOLO IV

COSTRUZIONI - SPESE - DILAZIONI DEL PAGAMENTO

Art. 38

E' sempre eseguito esclusivamente dal Comune qualunque lavoro di costruzione, riparazione, manutenzione di qualsiasi conduttura o apparecchio (saracinesca, chiusino) dell'acquedotto ricadenti su suolo pubblico al di fuori dei limiti della proprietà privata e comunque fino al misuratore compreso, nonchè la presa o attacco alla conduttura pubblica e la collocazione del contatore Tutte le spese sopradescritte sono anticipate e fanno carico all'utente concessionario.

Art. 39

Restano di proprietà privata la condotta e le diramazioni dal condotto principale fino al contatore, compresi la saracinesca e il chiusino dell'impianto esterno in sede stradale. Pertanto in caso di guasto o usura dei suddetti apparecchi, le spese necessarie per la loro riparazione o sostituzione saranno a carico dell'utente. Gli eventuali danni a terzi derivanti dall'usura dei suddetti impianti faranno carico all'utente.

Art. 40

I privati, che intendono ottenere l'allacciamento dell'edificio alla rete o la costruzione di un nuovo tronco, devono far pervenire al Comune la relativa richiesta corredata da nulla osta rilasciato dal Comune a comprova che la canalizzazione è compatibile con le norme vigenti in materia urbanistica.

CAPITOLO V

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, LIQUIDAZIONE, MODI DI PAGAMENTO

Art. 42

La quantità di acqua erogata per ciascuna concessione è messa a disposizione dell'utente a deflusso libero e misurata da apposito contatore.

Il contatore è di proprietà dell'utente che è tenuto a pagare il nolo e la manutenzione nella misura annuale prevista in tariffa e da pagarsi insieme con le rate di canone di acqua.

Art. 43

L'acqua concessa a deflusso libero è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando l'obbligo del pagamento per la quantità minima stabilita dal contratto.

Art. 44

Per la riscossione dei canoni di utenza e della quota di noie e manutenzione del contatore, prevista in tariffa, sono compilati ruoli principali, che comprendono le utenze in vigore al principio dell'anno solare.

Per le eccedenze sono compilati ruoli speciali.

Possono ugualmente essere compilati ruoli speciali per rimborsi di imposte e tasse, di spese di impianti, costruzione di tronchi, per risarcimento danni, per penali e qualunque altro titolo, salvo quando tali partite non siano comprese nei ruoli dei canoni, ovvero non siano versati al Comune direttamente.

Art. 45

I ruoli principali dei canoni di utenza sono riscossi a mezzo dell'esattore comunale, in unica soluzione.

Quelli straordinari sono riscossi in due rate, in corrispondenza della più prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette.

Art. 46

Gli utenti morosi, per canoni, eccedenze o altre somme dovute a qualsiasi titolo al Comune, sono tenuti, oltre al pagamento del debito, anche a quello degli interessi calcolati al tasso bancario corrente e' rapportabili alla somma non pagata e al periodo di ritardato pagamento.

La morosità dà inoltre diritto al Comune di sospendere la erogazione dell'acqua senza che occorra l'intervento dell'autorità giudiziaria e senza che tale sospensione possa in alcun modo esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti anche successivi alla sospensione, fino al termine del contratto in corso Sono a carico dell'utente moroso le spese di sospensione della erogazione In caso di ripristino della concessione, l'utente deve rimborsare anche le spese per la rimessa in servizio dell'impianto.

Tali rimborsi sono determinati nella misura prevista in tariffa per ciascuna delle due operazioni suddette.

La sospensione dell'acqua può avvenire anche quando l'utente è sconosciuto o irreperibile.

CAPITOLO VI ECCEDENZE

Art. 47

Le eccedenze di consumo, oltre il minimo impegnativo risultante dalla concessione, determinate per differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due consecutive letture ed il minimo impegnato e i relativi importi sono riscossi in unica soluzione.

Il prezzo delle eccedenze è regolato nella tariffa.

CAPITOLO VII APPARECCHI DI MISURA

Art. 48

I tipi e le caratteristiche degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune a suo giudizio insindacabile, tipo a lettura diretta.

Il Comune ha sempre ed in ogni caso facoltà di cambiare l'apparecchio di misura.

Art. 49

Gli apparecchi di misura sono dotati di apposito suggello metallico apposto dal Comune in modo da impedire ogni manomissione o alterazione.

L'utente è consegnatario del contatore e pertanto responsabile di qualunque manomissione, alterazione, effrazione di suggelli, e di qualsiasi danno allo stesso.

L'effrazione o l'alterazione dei suggelli e qualunque altro fatto ed operazione destinati a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore danno luogo ad una penalità nella misura tariffaria da stabilirsi dal Comune, contro l'utente, senza pregiudizio di ogni altro diritto dell'Ente e salvo in ogni caso, la facoltà di sospensione immediata della erogazione o della revoca della concessione secondo il giudizio insindacabile del Comune in relazione alla gravità dei fatti L'utente ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Comune di qualsiasi guasto, manomissione o altro fatto che abbiano a verificarsi.

Art. 50

Gli apparecchi misuratori sono installati in numero corrispondente alle concessioni e sono collocati in sito indicato dall'utente, il quale se ne assume ogni responsabilità verso il Comune e verso i terzi, purchà sia di facile accesso agli agenti del Comune, di norma il sito indicato deve essere il vano di accesso dello stabile.

Art.51

L'applicazione e consegna dell'apparecchio misuratore dovrà constare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su moduli a stampa, in cui sia fatta menzione del tipo di apparecchio,

del calibro, del numero di matricola, e della posizione degli indici rilevato sul quadrante del contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.

Art. 52

Previo avviso al pubblico, le letture degli apparecchi di misura vengono effettuate annualmente nel mese di Dicembre.

Il periodo delle letture può subire variazioni di pochi giorni, prima o dopo la scadenza annuale, senza che l'utente possa, per ciò, avanzare pretese, reclami e ragioni di sorta. Per gli impianti con impegnativo fisso, l'intervallo tra la lettura precedente e l'attuale agli effetti dell'accertamento dei consumi.

Qualora non sia possibile, per causa dell'utente, eseguire la lettura del contatore, l'utente è tenuto a comunicare il consumo tramite l'autolettura del contatore da consegnare al Comune.

Il Comune, tuttavia, in ogni caso e in ogni momento, ha sempre diritto di procedere a letture o accertamenti a periodi più brevi, ove lo stimi opportuno. L'agente comunale che esegue la lettura del contatore, depone nell'interno della nicchia, un modulo contenente la data e le risultanze della eseguita lettura.

Art. 53

In caso di accertata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo che intercorre dall'ultima precedente lettura utile fino alla sostituzione dell'apparecchio misuratore viene valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, e, per le concessioni più recenti, in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Analogo criterio si applica nei casi di, temporanea rimozione del contatore per cause non dovute a fatto dell'utente o ad esso addebitabili quale consegnatario del contatore.

La media dei consumi è eseguita direttamente dopo disposta la messa in opera del nuovo contatore ed in aumento delle rilevazioni effettuate quando il contatore era in funzione normale.

Nel caso di manomissione del contatore e di qualsiasi altro fatto idoneo ad alterarne il regolare funzionamento, oltre alla applicazione della penalità prevista in tariffa e salve le responsabilità penali, i consumi saranno determinati in base ad accertamenti tecnici dell'Amministrazione del Comune da effettuarsi con i criteri di cui al primo comma e ove occorra, anche sulla base dei consumi indicati dal nuovo contatore.

L'addebito risultante, in tutte le ipotesi previste nel presente articolo, è ritenuto come contrattualmente riconosciuto ed accettato quando non sia stato impegnato a pena di decadenza entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, con reclamo al Comune.

Art. 54

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore e le letture effettuate dall'agente comunale, può chiedere per iscritto le opportune verifiche.

Se queste danno risultanze confermate del difettoso funzionamento del contatore, non dipende da cause di cui debba rispondere l'utente ai sensi dell'art 49, con una percentuale in più superiore al 5% per i contatori a deflusso normale, l'amministrazione disporrà le necessarie riparazioni o sostituzioni e le variazioni contabili, nonché il rimborso delle

eventuali errate esazioni, per il maggior consumo superiore alla percentuale del 5%, con i relativi criteri stabiliti dall'articolo precedente.

Nel caso di errata lettura l'Amministrazione dispone le variazioni contabili ed il rimborso di eventuali errate esazioni.

Se invece le risultanze della verifica comprovino la regolarità ed esattezza delle indicazioni del contatore o delle rilevazioni effettuate dall'agente del Comune le spese di verifica sono a carico dell'utente.

Il limite di tolleranza per il funzionamento del contatore a deflusso normale è del 5% in più o in meno.

CAPITOLO VIII NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art.55

Il Comune per tutte le concessioni date ad uso potabile è responsabile della salubrità dell'acqua fino all'apparecchio misuratore che, di norma, deve essere collocato sul limite della proprietà privata.

Dopo l'apparecchio misuratore la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata è fatta a cura e spese dell'utente, il quale può impiantare le condutture necessarie a tale scopo.

Art.56

Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie. Resta però senz'altro stabilito quanto è prescritto negli articoli successivi.

Art. 57

I tubi da impiegare nelle installazioni private devono essere in ghisa, ferro zincato o altro materiale conforme alle norme emanate dal Ministero della Sanità come idoneo al convogliamento di acqua potabile.

Tutti i rubinetti da impiegare nelle installazioni private devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte. E', pertanto, assolutamente vietata la inserzione di rubinetti a maschio sulle condotte stesse.

I tubi e i rubinetti devono essere previsti per una pressione di esercizio non superiore a 10 atmosfere. Nel caso invece di pressioni di esercizio maggiori, deve essere installato il riduttore di pressione.

Art. 58

Le tubazioni della distribuzione privata, da collocarsi all'aperto, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a un metro dal piano di terra, dalla generatrice superiore della condotta stessa.

Nell'interno delle case le tubazioni devono essere collocate in tali posizioni che non possono venir danneggiate, e di massima in esposizione non soggetta a temperatura eccessiva. Qualora quest'ultima condizione non possa osservarsi, le condotte devono essere convenientemente difese con materie isolanti o con tubi o con cassette di custodia.

Le condutture devono essere eseguite e mantenute a regola d'arte.

Nessuna interferenza deve esistere tra le condotte idriche e le canalizzazioni o eventuali impianti statici di fognatura.

Per ragioni di sicurezza pubblica e di igiene, è vietato l'uso delle condotte metalliche quali dispersori di terra, allo scopo di ridurre il pericolo di eventuali corrosioni.

Art 59

Per evidenti ragioni di sicurezza pubblica e di igiene, gli impianti interni devono essere eseguiti in modo che non esista alcuna possibilità di collegamento con acqua di diversa provenienza.

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, acque di altri acquedotti o comunque commiste a sostanze estranee, di collegare altresì le condutture di acqua con apparecchi a cacciata per latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, di modo che l'acqua a uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi adduttori.

Art. 60

Non è ammessa l'installazione di serbatoi per la raccolta e distribuzione di acqua, di autoclavi o altre apparecchiature senza la preventiva autorizzazione del Comune che si riserva di prescrivere di volta in volta requisiti e caratteristiche delle apparecchiature nonché quelle cautele tecniche ed igieniche che lo stato dei luoghi può suggerire.

L'Ente si riserva la facoltà di ordinare la rimozione, e, in caso di inadempimento, di disporre la chiusura della presa stradale e la revoca della concessione, anche in relazione a quanto dispone il precedente articolo.

Art. 61

Qualunque utente, per qualsiasi causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni, degli apparecchi misuratori fino alle bocche di erogazione, nonché degli scarichi e immissione di materie inquinanti, sia verso il Comune che verso i terzi. Nessuna detrazione dal prezzo dell'acqua sarà pertanto ammessa per perdite dipendenti da cattiva costruzione o manutenzione di tali impianti o per qualsiasi altra causa a questi inerenti, nè il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere verso l'utente o verso terzi per danni dipendenti anche da perdite che si verificano negli impianti successivi agli apparecchi misuratori e nei tubi o canali di scarico.

Art. 62

Per la vigilanza delle condutture ed apparecchi ricadenti nell'interno della privata proprietà, gli agenti del Comune muniti di tessere di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere nei fondi, negli edifici, negli stabilimenti ed anche nelle singole località di essi, così per le periodiche verifiche del consumo come per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'esercizio, sia in generale, che nel rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo di giorno, possibilmente alla presenza degli interessati o di persona che li rappresenti. In caso di opposizione od ostacolo resta sempre riservato al Comune il diritto alla sospensione immediata dell'acqua fino a che le medesime verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza diritto per questo a compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo al Comune il diritto alla revoca della concessione ed alla riscossione dei canoni dovuti dall'abbonato fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

CAPITOLO IX INFRAZIONI

Art. 63

Indipendentemente dalla facoltà dell'Amministrazione comunale, in ogni caso di infrazione al Regolamento, di sospendere l'erogazione dell'acqua, sono soggette alla penale prevista in tariffa da applicarsi dal Comune, senza intervento del Magistrato, le infrazioni alle norme del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese eventualmente occorrenti alla riparazione del danno.

Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture del Comune od agli impianti interni od esterni, fino agli apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile, da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma sarà maggiorata come riportato in tariffa, il Comune ha senz'altro la facoltà di revocare la concessione, ferme le conseguenze di cui all'art. 19, secondo comma.

Art. 64

Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli, ovvero sia recidivo, il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua e revocare la concessione ferme restando le conseguenze di cui al secondo comma dell'art. 19.

Art. 65

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dall'agente del Comune con regolare verbale del quale è consegnata una copia all'utente.

CAPITOLO DISPOSIZIONI VARIE

Art. 66

Gli agenti addetti all'esercizio dell'acquedotto, nonché gli impiegati del Comune sono muniti di una tessera di riconoscimento personale, firmata e timbrata dal Sindaco con l'indicazione dei connotati, delle generalità e del numero di matricola del titolare.

Questi dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, e tenuto ad esibirla all'utente.

Art. 67

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge. E' abrogato il Regolamento deliberato con provvedimento Podestarile del 21 Agosto 1940, n 105 e successive modificazioni apportate allo stesso fino alla data di approvazione del nuovo Regolamento.